



LEGGE 30 gennaio 1987 n. 16 (pubblicata il 12 febbraio 1987)

**Modifica titolo VI e Articoli 90-91-92-93-94-95 della Legge organica 22 dicembre 1972 n. 41
(provvedimenti disciplinari)**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 gennaio 1987.

Art. 1

(Sanzioni Disciplinari)

Il dipendente che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) ammonizione
- 2) censura
- 3) sospensione del servizio
- 4) licenziamento.

L'applicazione di sanzioni disciplinari non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dalle vigenti Leggi Penali.

Art. 2

(Ammonizione)

L'ammonizione è data dal Capo dell'Ufficio o Servizio dal quale dipende l'impiegato in seguito a lieve infrazione nell'ambito dell'Ufficio o del Servizio.

Art. 3

(Censura)

La censura è una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata inflitta dal Capo del Personale su conforme parere della Commissione di Disciplina.

Il Capo del Personale è tenuto a dare comunicazioni degli addebiti al dipendente assegnando allo stesso un termine di almeno quindici giorni per presentare eventuali memorie e deduzioni.

Il dipendente incorre nella censura per:

- 1) comportamento negligente o volontario inadempimento delle competenze e dei doveri professionali nello svolgimento del servizio;
- 2) ripetuta inosservanza dell'orario di Ufficio;
- 3) assenza non giustificata fino ad un giorno;
- 4) inosservanza del segreto d'Ufficio di cui all'art. 29 della Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41 che non abbia prodotto danno morale o materiale allo Stato.

Art. 4

(Sospensione dal servizio)

La sospensione dal servizio comporta la cessazione delle funzioni per la durata massima di due mesi e la perdita temporanea dello stipendio.

Per il periodo di sospensione è concesso al dipendente un assegno alimentare pari alla retribuzione corrispondente alla metà del piede retributivo del livello di appartenenza. Egli inoltre ha diritto di riscuotere per intero gli assegni per carichi di famiglia.

La sospensione viene deliberata dalla Commissione Disciplinare col procedimento di cui all'art.6.

Si incorre nella sospensione per:

- 1) recidiva in fatti che abbiano dato in precedenza motivo all'applicazione della Censura;
- 2) rifiuto immotivato di eseguire gli ordini di servizio ai sensi dell'art. 28 della Legge Organica 22 dicembre 1972 n. 41;
- 3) compilazione della relazione informativa intenzionalmente contraria alla verità dei fatti;
- 4) grave infrazione che dimostri riprovevole condotta in servizio o consapevole tolleranza di abusi gravi;
- 5) uso dell'impiego a fini personali;
- 6) assenza ingiustificata per oltre un giorno;
- 7) accertata inosservanza delle norme di cui all'art. 30 della Legge Organica 22 dicembre 1972 n. 41.

Inoltre la sospensione cautelare disposta, a seguito del procedimento penale, dal Capo del Personale, viene considerata a tutti gli effetti quale sospensione dal servizio, qualora il dipendente abbia riportato per reato contro la Pubblica Amministrazione condanna a pena restrittiva della libertà personale o interdizione dai pubblici uffici anche per un periodo inferiore ad un anno.

Art. 5

(Licenziamento)

Si incorre nel licenziamento nei seguenti casi:

- 1) qualora il dipendente sia incorso più di due volte in infrazioni che abbiano dato motivo all'applicazione della sospensione dal servizio, ovvero per maggiore gravità delle stesse infrazioni;
- 2) qualora il dipendente, in via definitiva e per reato non colposo riporti condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo non inferiore ad un anno ovvero condanna che comporti per lo stesso spazio di tempo l'interdizione dai pubblici Uffici;
- 3) in caso di recidiva per l'inosservanza delle norme di cui all' art. 30 della Legge Organica 22 dicembre 1972 n. 41.

Il licenziamento viene deliberato dalla Commissione Disciplinare col procedimento di cui all'art. 6.

La delibera di licenziamento comporta l'immediata e definitiva cessazione del rapporto d'impiego: il dipendente interessato deve lasciare senz'altro l'Ufficio e non può essere riammesso alle dipendenze dello Stato. Egli conserva gli eventuali diritti al trattamento di quiescenza e di liquidazione per fine servizio, salva la facoltà dello Stato di rivalersi nei suoi confronti per il risarcimento dei danni materiali subito a causa delle infrazioni commesse.

Quando il dipendente, che rientra nel trattamento previsto dalla Legge 8 marzo 1927 n. 7, è licenziato i versamenti effettuati sono trasferiti all'Istituto per la Sicurezza Sociale e conteggiati per l'eventuale successivo trattamento di quiescenza.

Art. 6

(Procedimento Disciplinare)

Il Procedimento disciplinare per le delibere della sospensione dal servizio e del licenziamento ha inizio con la comunicazione integrale ed esauriente specificazione al dipendente degli addebiti, dei fatti accertati, della documentazione.

Tale comunicazione è fatta per iscritto dal Capo del Personale il quale contestualmente assegna all'interessato un termine di almeno trenta giorni correnti dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare eventuali memorie e deduzioni. Copia dell'atto viene contemporaneamente trasmessa alla Commissione di Disciplina con allegato l'insieme dei documenti che costituiscono prova degli addebiti e dei fatti accertati.

Il dipendente ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti sui quali si fondano le contestazioni formulate dal Capo del Personale.

Il dipendente ha diritto di difendersi personalmente o a mezzo Esperto di sua fiducia davanti alla Commissione di Disciplina.

La Pubblica Amministrazione ha facoltà di presentare le proprie conclusioni scritte.

Nello svolgimento della procedura restano salvi i diritti della difesa del dipendente, il principio del contraddittorio ed il principio della immodificabilità degli addebiti.

La data della seduta della Commissione deve essere comunicata alle parti almeno dieci giorni prima.

Le delibere della sospensione dal servizio e di licenziamento sono notificate all'interessato dal Capo del Personale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Delle dette delibere il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà comunicazione in seduta segreta al Consiglio Grande e Generale nella sua più prossima seduta.

Art.7

(Sospensione e prescrizione del procedimento disciplinare)

Quando il fatto addebitato al dipendente abbia dato luogo a denuncia all'Autorità Giudiziaria - ovvero questa proceda d'Ufficio per lo stesso fatto - il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'esaurimento di quello penale fermo l'obbligo dell'Autorità Amministrativa di concorrere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle prove.

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di un anno per i fatti che comportano le sanzioni della ammonizione e della censura; nel termine di tre anni per fatti che comportano la sospensione dal servizio o il licenziamento. Il termine di cui sopra decorre dalla cessazione della violazione disciplinare.

Art. 8

(Ricorsi)

Contro le delibere della Commissione Disciplinare che comportano sospensione dal servizio o licenziamento è ammesso per il dipendente il ricorso al Giudice Ordinario di Appello per le Cause Civili costituito come Magistrato Amministrativo.

I predetti provvedimenti sono immediatamente esecutivi nonostante il ricorso avanzato contro di essi a norma del presente articolo. In caso di riforma il Magistrato Amministrativo decide con la propria sentenza dei rapporti giuridici sorti sulla base delle delibere impugnate.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale Commissariale. Il ricorrente non è soggetto ad anticipazioni di somme o depositi di sorta.

E' data facoltà al Magistrato Amministrativo, una volta ricevuto il ricorso, di aprire termini di prova, di controprova e per le finali allegazioni.

Contro la sentenza del Magistrato Amministrativo non è ammesso da parte del pubblico dipendente, da parte della Pubblica Amministrazione o altro organismo pubblico alcun mezzo di impugnativa nè al Consiglio dei XII, nè al Giudice Ordinario.

Art. 9

(Sospensione cautelare)

Il dipendente sottoposto a procedimento penale per reato non colposo per il quale sia prevista una pena restrittiva della libertà personale non inferiore al massimo edittale ad un anno, ovvero che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, è sospeso dal servizio con effetto immediato e per tutta la durata del giudizio.

La sospensione cautelare è disposta dal Capo del Personale che ne dà comunicazione scritta all'interessato e alla Commissione Disciplinare. Il provvedimento deve essere altresì comunicato al Consiglio Grande e Generale nella sua più prossima seduta.

Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico previsto per la sospensione dal servizio.

Se il procedimento penale ha termine con la assoluzione o con dichiarazione di non farsi luogo a procedere, l'impiegato sospeso viene riammesso in servizio e reintegrato in tutti i suoi diritti, ivi compreso il godimento degli emolumenti non percepiti.

Gli emolumenti non percepiti sono maggiorati dell'interesse legale se l'assoluzione avviene con formula piena o con dichiarazione di non luogo a procedere anche per intervenute prescrizioni dell'azione disciplinare.

Se il procedimento penale ha termine con la condanna il percepimento degli emolumenti riprende dalla data di pubblicazione della medesima una volta divenuta definitiva.

Inoltre nelle ipotesi di assoluzione con formula dubitativa, di proscioglimento per non luogo a procedere per amnistia, prescrizione, remissione di querela ovvero nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale o interdizione dai pubblici uffici per un periodo inferiore ad un anno, la Commissione Disciplinare su proposta del Capo del Personale potrà deliberare, anche senza l'assenso del dipendente interessato, il trasferimento di questi ad altro settore della Pubblica Amministrazione.

Art. 10

(Richiesta e trasmissione di atti)

Ai fini dell'applicazione della presente legge l'Autorità Giudiziaria è tenuta a trasmettere al Capo del Personale ogni provvedimento riguardante il pubblico dipendente sia portante a carico dello stesso formale contestazione di un reato non colposo per il quale sia prevista in astratto una pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ad un anno ovvero l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, sia per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Sarà del pari trasmessa copia del provvedimento definitivo del giudizio.

Agli stessi fini, il Capo del Personale ha facoltà di richiedere all'Autorità Giudiziaria copia integrale di qualsiasi definitiva pronuncia giudiziale.

L'applicazione delle norme contenute nella presente legge, le quali facciano riferimento a condanne penali, ha luogo sulla base delle pronunce trasmesse dall'Autorità Giudiziaria, d'ufficio ovvero a richiesta del Capo del Personale, senza che sia possibile tenere conto di eventuali cause di rinvio,

sospensione od estinzione della pena nè di qualsivoglia beneficio circa la menzione della condanna nei certificati del casellario.

Art. 11

(Commissione di Disciplina)

La Commissione di Disciplina per i dipendenti è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed è così composta:

- a) un Magistrato designato dal Commissario della Legge che la presiede;
- b) due Consiglieri non dipendenti dello Stato, delle Aziende Autonome di Stato e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Consiglio Grande e Generale;
- c) un membro designato da ciascuna Organizzazione Sindacale, purchè non sia dipendente dello Stato, delle Aziende Autonome o dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ancorchè in distacco;
- d) un membro designato dal Congresso di Stato purchè non sia uno dei membri del Congresso di Stato e non sia un dipendente dello Stato, delle Aziende Autonome di Stato o dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ancorchè in qualsiasi forma di distacco. I membri della Commissione di Disciplina sono tenuti ad operare sulla base di decreti di legalità e imparzialità.

Art. 12

(Ricusazione)

E' riconosciuto al dipendente il diritto di ricusazione nei confronti di ciascun componente la Commissione nei casi espressamente previsti dal Codice di Procedura Penale.

L'istanza di ricusazione è rivolta al Commissario della Legge che decide inappellabilmente.

Art. 13

(Procedure della Commissione di Disciplina)

Il Capo del Personale in tutti i casi in cui il dipendente sia da lui ritenuto passibile di una punizione, trasmette l'incartamento al Presidente della Commissione di Disciplina in conformità all'art. 6, il quale, ove occorra, e sempre che non ritenga di procedere direttamente, può chiedere che vengano promossi ulteriori accertamenti. Esaurita la fase istruttoria il Presidente della Commissione fissa la data della seduta dandone avviso all'incolpato ed agli altri componenti la Commissione affinché possano prendere visione di tutti gli atti.

L'incolpato ha diritto di esporre personalmente le proprie discolpe alla Commissione di Disciplina, come pure di esibire relazioni e documenti a propria giustificazione ed invocare testimonianze a propria difesa.

Art. 14

(Decisioni della Commissione)

La Commissione di Disciplina decide per l'assoluzione o per l'applicazione delle punizioni previste dalla presente legge stabilendone il grado e la misura.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

Le decisioni della Commissione devono essere comunicate al Consiglio Grande e Generale nella sua più prossima seduta.

Tutti i provvedimenti debitamente motivati devono essere notificati all'interessato da parte della Commissione di Disciplina.

Art. 15

(Riapertura procedimento disciplinare)

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio o su richiesta dell'interessato o dei familiari, quando fatti e nuove prove offrano fondato motivo di inesistenza di responsabilità o di minore colpevolezza del dipendente.

La riapertura è decisa dal Presidente della Commissione che dispone nuovi accertamenti e sospende da quel momento gli effetti della punizione inflitta.

Nel caso di riapertura del procedimento disciplinare a richiesta del dipendente o dei familiari, la punizione non può essere aggravata.

Qualora il dipendente sottoposto a giudizio di revisione venga prosciolto o ritenuto passibile di una sanzione meno grave, gli debbono essere corrisposti gli emolumenti non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione e la riduzione della retribuzione, salva deduzione, nel primo caso, dell'assegno alimentare corrisposto ai familiari.

Art. 16

(Riammissione in servizio dell'incolpato)

Quando il giudizio di revisione termini con esito favorevole ed il dipendente venga riammesso in servizio, egli ha diritto di recuperare la posizione di impiego e di ruolo che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Art. 17

(Disposizione transitoria)

Con l'approvazione della presente legge non si applicano ai fini della gradualità le sanzioni della ammonizione e della censura fino ad oggi comminate.

Ai fini della gradualità della pena non si tiene conto della censura qualora siano trascorsi tre anni dalla sua comminazione e della sospensione dal servizio qualora siano trascorsi cinque anni.

Ai procedimenti disciplinari in corso all'atto dell'approvazione della presente legge si applica la normativa piu' favorevole al dipendente tra quella precedente e quella approvata con la presente legge.

Art. 18

(Abrogazione)

Sono abrogati il Titolo VI (artt. 68-69-70-71-72-73-74-75- 76-77) nonchè gli articoli 90-91-92-93-94-95 della Legge 22 dicembre 1972, n. 41.

Art. 19

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 febbraio 1987/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli - Maurizio Tomassoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva